

**Legge federale**  
**sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari**  
**e sui contributi ai gruppi**  
**(Legge sulle indennità parlamentari, LI)**

*Progetto*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 1° marzo 2004<sup>1</sup>;  
visto il parere del Consiglio federale del 12 marzo 2004<sup>2</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 18 marzo 1988<sup>3</sup> sulle indennità parlamentari è modificata come segue:

*Art. 7*            Previdenza

<sup>1</sup> Fino all'età di 65 anni, il parlamentare riceve un contributo per la previdenza in materia di vecchiaia, invalidità e decesso.

<sup>2</sup> La Confederazione versa il contributo a:

- a. un istituto di previdenza designato dal parlamentare e riconosciuto ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982<sup>4</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP); o
- b. un istituto di previdenza individuale vincolata.

<sup>3</sup> Se non può essere versato, o può essere versato solo in parte, a un istituto di cui al capoverso 2, la corrispondente parte del contributo di previdenza è trasferita alla cassa di previdenza designata dal Parlamento presso un istituto di previdenza non registrato.

<sup>4</sup> Il parlamentare riceve prestazioni in caso di invalidità e decesso, per quanto non possa ottenere indennità equivalenti da altre istituzioni di previdenza professionale o, se esercita un'attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute (pilastro 3a).

<sup>5</sup> L'ordinanza dell'Assemblea federale disciplina i dettagli.

1    FF **2004** 1287

2    FF **2004** 1297

3    RS **171.21**

4    RS **831.40**

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.